

Data l'importanza che riveste, nella normativa Antiriciclaggio, la figura del Titolare effettivo, riepiloghiamo i criteri per la sua identificazione al fine di agevolare il lavoro dei nostri colleghi e colleghe.

A dodici anni dall'introduzione della figura del **titolare effettivo**, all'interno del **Dlgs.231/07**, rimangono ancora dei dubbi interpretativi nel processo di identificazione, soprattutto quando si passa dal piano dottrinale a quello operativo nell'applicazione dell'*adeguata verifica*.

Come si evince dall'**art.19 Dlgs.231** è il cliente che al momento dell'identificazione fornisce (sotto la propria responsabilità) le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. Ma non è sufficiente, è onere dell'operatore verificare la veridicità e la congruità di queste informazioni.

La definizione chiave di **titolare effettivo** è presente nell'**art.20, comma1, Dlgs231/07** secondo cui lo stesso per clienti diversi dalle persone fisiche, coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta od indiretta dell'Ente, ovvero il relativo controllo. Il **comma successivo** chiarisce i concetti di **proprietà diretta** per le società di capitale (persone fisiche che detengono la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente) e **proprietà indiretta** (la titolarità di partecipazioni per più del 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona). Se, invece, a nessuno può essere assegnata la **proprietà diretta o indiretta** dell'Ente, diventa necessario ricercare il **titolare effettivo**:

- nella persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- nella persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante nell'assemblea stessa;
- nella persona che, a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) una influenza dominante.

Per ultimo, viene introdotto **in criterio applicabile unicamente in via residuale** (ovvero in tutti quei casi ove non sia possibile individuare il titolare effettivo con i criteri sopra descritti. Ndr): il titolare effettivo è individuabile nelle persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi/statuari, di poteri di rappresentanza legale, amministrativa o di direzione della società o del cliente.